



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

BANDO DI CONCORSO 2026

**PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 “SERVIZI ALLA
PERSONA”**

Visti:

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 7 giugno 1999, recante i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi;
- l'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca;
- la legge regionale Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23 giugno 2025 e il relativo Allegato A;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 154 del 16 febbraio 2026, recante modifiche e integrazioni all'Allegato A della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851/2025 e il riparto delle risorse per l'anno 2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 29/09/2026, recante gli indirizzi per il Bando affitti 2026;
- la determinazione del Responsabile del Settore 2 n. 498 del 30/09/2026, con la quale sono approvati il presente Bando e i relativi allegati;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il Regolamento (UE) 2016/679;

RENDE NOTO

che dalle ore 00:00 del 02/10/2026 alle ore 23:59 del 18/10/2026, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando possono presentare domanda per ottenere un contributo a integrazione del canone di locazione relativo all'anno 2026, nei limiti delle risorse disponibili e secondo la disciplina statale, regionale e comunale vigente.

Il contributo è riferito al periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, ovvero, se successiva, dalla data di decorrenza del contratto o dalla data di effettivo possesso dei requisiti, fino alla scadenza, risoluzione o cessazione del contratto, nei limiti previsti dal presente Bando.

In applicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 29/09/2026, il Bando è riservato ai nuclei familiari che rientrino almeno in una delle seguenti categorie:

1. nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del Bando, il settantesimo anno di età;
2. nucleo familiare nel quale sia presente una o più persone con invalidità civile riconosciuta in misura pari o superiore al 67%, ovvero una persona con disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. nucleo familiare composto da un solo genitore con uno o più figli minori a carico, senza presenza di altri soggetti maggiorenni nel nucleo.

La presenza di almeno una delle suddette condizioni costituisce requisito di accesso al Bando e non mero criterio di priorità in caso di parità.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione

Alla data prevista dal presente Bando, il richiedente e il suo nucleo familiare devono possedere i requisiti di seguito indicati.

1. Cittadinanza e soggiorno

Il richiedente deve essere:

- cittadino italiano;
- cittadino di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea titolare di un valido titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente, ovvero della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo presentata nei termini di legge.

Il titolo di soggiorno, o la documentazione relativa al rinnovo, deve essere allegato alla domanda, salvo che il Comune possa acquisirlo d'ufficio.

2. Categoria sociale di accesso

Il nucleo familiare deve rientrare almeno in una delle tre categorie indicate nella parte introduttiva del presente Bando.

La condizione relativa all'età deve essere posseduta alla data di pubblicazione del Bando. Le condizioni relative all'invalidità, alla disabilità e alla composizione monogenitoriale devono essere documentate o verificabili alla data di presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal presente Bando per le integrazioni documentali.

3. Residenza

Il richiedente deve avere la residenza anagrafica nel Comune di Signa e nell'alloggio per il quale è richiesto il contributo, salvo i casi di trasferimento o di decorrenza successiva disciplinati dal presente Bando.

4. Nucleo familiare e stato civile

Il nucleo familiare è individuato secondo la disciplina ISEE vigente e, in particolare, secondo l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora lo stato civile del richiedente o di un componente del nucleo risulti "ignoto" o non aggiornato negli archivi anagrafici, il Comune può richiedere la regolarizzazione o la documentazione necessaria entro il termine assegnato e comunque non oltre il termine previsto per la presentazione delle opposizioni alla graduatoria provvisoria.

La mancata regolarizzazione entro il termine assegnato può comportare l'impossibilità di verificare il nucleo familiare e i requisiti, con conseguente esclusione della domanda.

5. Contratto di locazione

Il richiedente deve essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, relativo a un immobile adibito ad abitazione principale, regolarmente registrato e riferito all'alloggio nel quale ha la residenza anagrafica.

Il contratto deve essere in regola con gli adempimenti fiscali previsti dalla legge, salvo il caso di opzione per il regime della cedolare secca.

Sono esclusi i contratti relativi ad alloggi:

- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, salvo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale applicabile;
- di edilizia residenziale pubblica;
- di edilizia residenziale agevolata, quando il relativo sostegno sia incompatibile con il contributo richiesto;
- locati esclusivamente per finalità turistiche;
- a uso foresteria o comunque non riferiti all'abitazione principale del richiedente.

Sono ammissibili i contratti stipulati dalle Agenzie Sociali per la casa che abbiano successivamente locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente, purché siano documentati il titolo di occupazione, l'obbligo di pagamento del canone, la residenza e gli ulteriori requisiti previsti dal presente Bando.

Il canone rilevante è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascun cointestatario può presentare autonoma domanda per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, il canone rilevante per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico è determinato dividendo il canone contrattuale per il numero dei nuclei residenti, salvo diversa quota contrattualmente documentata.

Il richiedente deve indicare tutti gli elementi utili a identificare l'alloggio e il contratto, compresa la tipologia contrattuale e la superficie dell'alloggio determinata secondo le regole applicabili ai fini della Tassa sui rifiuti.

6. Assenza di assegnazione di alloggio ERP

Il richiedente e gli altri componenti del nucleo non devono essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

L'eventuale assegnazione di un alloggio ERP nel corso del 2026 comporta la decadenza dal contributo a decorrere dalla data di effettiva disponibilità dell'alloggio, secondo la disciplina regionale applicabile.

La mera iscrizione nella graduatoria ERP non costituisce causa di esclusione e non pregiudica la posizione acquisita nella medesima graduatoria.

7. Diritti reali su immobili

Il richiedente e gli altri componenti del nucleo non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal Comune di Signa.

La distanza è calcolata considerando il percorso stradale più breve sulla base dei dati ufficiali disponibili.

L'alloggio è considerato inadeguato quando ricorre una situazione di sovraffollamento secondo i criteri previsti dalla legge regionale Toscana n. 2/2019 e successive modificazioni.

È inoltre richiesto il rispetto dei limiti patrimoniali previsti dalla disciplina regionale per la titolarità di diritti reali su immobili o quote di immobili situati nel territorio nazionale o all'estero.

Il valore degli immobili situati in Italia è determinato secondo i parametri previsti ai fini IMU; quello degli immobili situati all'estero secondo i parametri previsti ai fini IVIE, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina regionale e dalla dichiarazione ISEE.

Le limitazioni relative ai diritti reali non si applicano nei casi espressamente previsti dalla disciplina regionale, tra cui, a titolo esemplificativo:

- indisponibilità della casa coniugale da parte del coniuge separato o divorziato in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- comproprietà indivisa o indisponibilità giuridica e materiale della quota, adeguatamente documentata;
- immobile dichiarato inagibile dall'autorità competente;
- immobile sottoposto a procedura di pignoramento dalla data di notificazione del provvedimento previsto dall'art. 555 del codice di procedura civile;
- utilizzo esclusivo dell'immobile per l'attività lavorativa prevalente del nucleo, adeguatamente documentato.

La documentazione relativa alle suddette eccezioni deve essere allegata alla domanda.

8. Patrimonio

Il valore del patrimonio mobiliare e il valore del patrimonio complessivo non devono superare i limiti stabiliti dalla disciplina regionale vigente per l'anno 2026.

Sulla base dei parametri indicati nel presente Bando e nella disciplina regionale, il patrimonio mobiliare non deve essere superiore a euro 25.000,00 e il patrimonio complessivo non deve essere superiore a euro 40.000,00, secondo le modalità di calcolo e di riparametrazione previste dalla normativa ISEE e dalla disciplina regionale.

I requisiti patrimoniali si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare.

9. Situazione economica e fasce

Il richiedente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE 2026 in corso di validità, calcolata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ammesse le domande dei nuclei che presentino:

- valore ISE non superiore a euro 32.724,49;
- valore ISEE non superiore a euro 16.500,00.

Le domande sono collocate nelle seguenti fasce:

Fascia A

ISE inferiore o uguale a euro 16.114,80 e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B

ISE superiore a euro 16.114,80 e inferiore o uguale a euro 32.724,49, incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24% e ISEE non superiore a euro 16.500,00.

In caso di ISEE superiore a euro 16.500,00 o di ISE superiore a euro 32.724,49, la domanda non è ammessa.

I redditi e i patrimoni sono riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare. In caso di più nuclei coabitanti, si applicano le regole previste dalla disciplina regionale per il calcolo del canone e dei valori economici.

Le attestazioni ISEE recanti annotazioni di difformità o omissioni sono sottoposte alle verifiche e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina regionale. La domanda non può essere ammessa qualora, all'esito delle verifiche, non risulti dimostrato il possesso dei requisiti economici.

10. ISE pari a zero o inferiore al canone

L'ammissione di soggetti con ISE pari a zero o con ISE inferiore al canone annuo è subordinata alla documentazione della fonte di sostentamento, secondo una delle modalità previste dalla disciplina regionale e dal Modulo A allegato al presente Bando.

La fonte di sostentamento può consistere, tra l'altro, in:

- aiuti economici da parte di persone fisiche, enti o associazioni;
- interventi dei servizi sociali territoriali;
- redditi o disponibilità risultanti dalla DSU idonei a giustificare il pagamento del canone.

La dichiarazione deve indicare la fonte, l'importo, la durata e le modalità del sostegno, nonché gli ulteriori elementi richiesti dal Modulo A.

Ai soli fini del calcolo dell'incidenza e del contributo teorico, nei casi ammessi il valore ISE di riferimento è convenzionalmente assunto pari a euro 16.114,80, secondo la disciplina regionale.

Il Comune effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

11. Cumulo con altri benefici

Il contributo non è cumulabile, per il medesimo periodo, con altri benefici pubblici erogati a titolo di sostegno alloggiativo, comunque denominati, compresi i contributi per morosità incolpevole e gli altri contributi regionali o comunali aventi la medesima finalità.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda gli eventuali benefici percepiti o richiesti per il medesimo periodo.

Qualora il nucleo percepisca una quota di sostegno all'affitto nell'ambito dell'Assegno di Inclusione o di altra misura pubblica, il Comune applica le regole di incompatibilità e di eventuale esclusione o riduzione previste dalla disciplina regionale vigente.

L'erogazione di un beneficio incompatibile comporta la rideterminazione o la decadenza dal contributo, per il periodo interessato, e il recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite.

Art. 2 – Individuazione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è quello risultante dall'ISEE in corso di validità, secondo la normativa vigente.

Di norma il nucleo è composto da tutti i soggetti risultanti nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, salve le eccezioni previste dalla disciplina ISEE.

I coniugi con diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo, salvo separazione legale, divorzio o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Il Comune verifica d'ufficio, nei limiti consentiti, la corrispondenza tra il nucleo dichiarato ai fini ISEE e la situazione anagrafica.

Art. 3 – Autocertificazione e controlli

Il richiedente può rendere le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per i fatti, gli stati e le qualità personali certificabili dalla pubblica amministrazione.

Restano soggetti a produzione documentale, quando richiesti dal Bando o dall'ufficio, i documenti necessari a dimostrare le condizioni di invalidità, disabilità, indisponibilità degli immobili, subentro, delega e ogni altra circostanza non acquisibile d'ufficio.

Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

In caso di dichiarazioni non veritiere si applicano gli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, con decadenza dal beneficio e recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 4 – Cause di inammissibilità ed esclusione

Sono cause di inammissibilità non sanabile:

1. la presentazione della domanda oltre il termine previsto;
2. la presentazione con modalità diverse da quelle stabilite dal presente Bando;
3. la mancanza di un requisito sostanziale di accesso;
4. la mancata identificabilità del richiedente;
5. la mancata produzione della documentazione essenziale richiesta a pena di esclusione, ove non acquisibile d'ufficio e non sanata entro il termine assegnato.

È ammessa opposizione avverso la graduatoria provvisoria nei termini e con le modalità di cui all'art. 6.

Le irregolarità formali e le omissioni sanabili possono essere oggetto di richiesta di integrazione o chiarimento da parte dell'ufficio, entro il termine assegnato.

Art. 5 – Documentazione da allegare

Alla domanda devono essere allegati, ove richiesti dalla singola fattispecie:

1. copia integrale del contratto di locazione, con gli estremi della registrazione;
2. documentazione relativa al pagamento dell'imposta di registro o all'opzione per la cedolare secca;
3. titolo di soggiorno o documentazione relativa al rinnovo, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
4. documentazione relativa all'invalidità o alla disabilità;
5. documentazione relativa alla composizione monogenitoriale, ove necessaria;
6. Modulo A e documentazione sulla fonte di sostentamento nei casi di ISE pari a zero o inferiore al canone;
7. documentazione relativa all'indisponibilità degli immobili nei casi previsti dall'art. 1;
8. provvedimenti di separazione, divorzio, assegnazione della casa coniugale, inagibilità o pignoramento, ove pertinenti;
9. documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente;
10. planimetria catastale o altra documentazione idonea a dimostrare il sovraffollamento;
11. documentazione attestante l'indisponibilità giuridica di quote immobiliari;
12. documentazione relativa al subentro nel contratto;
13. procura speciale, provvedimento di tutela, curatela o decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, se la domanda è presentata da un rappresentante;

14. copia del documento di identità del richiedente e del rappresentante, nei casi previsti dalla legge o dalla procedura telematica.

L'ufficio può richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica dei requisiti, assegnando un termine per la regolarizzazione.

Art. 6 – Istruttoria e formazione della graduatoria

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio Servizi Sociali e Casa procede alla verifica della completezza delle istanze e del possesso dei requisiti.

Le domande ammesse sono collocate nelle fasce A e B secondo i criteri dell'art. 1.

All'interno di ciascuna fascia, la graduatoria è formata in ordine decrescente di incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE.

In caso di identica percentuale di incidenza canone/ISE, prevale la domanda acquisita anteriormente, secondo la data e l'ora risultanti dal protocollo informatico o dalla piattaforma telematica.

La graduatoria provvisoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi sono pubblicati all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Gli interessati possono presentare opposizione entro il medesimo termine presso l'Ufficio Servizi Sociali e Casa, tramite PEC all'indirizzo comune.signa@postacert.toscana.it oppure mediante la piattaforma telematica, ove previsto.

L'opposizione deve indicare i motivi e può essere corredata dalla documentazione ritenuta utile.

L'ufficio esamina le opposizioni e approva la graduatoria definitiva. In assenza di opposizioni, la graduatoria definitiva può essere approvata nei successivi quindici giorni.

Le graduatorie sono pubblicate nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, mediante indicazione del numero di protocollo o di altro codice identificativo della domanda, senza diffusione di dati personali non necessari.

La graduatoria definitiva conserva efficacia fino al 31 dicembre 2026, salvo diversa disposizione della disciplina regionale.

Art. 7 – Modalità di assegnazione dei contributi

I contributi sono erogati nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e trasferite al Comune.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto alla liquidazione del contributo teorico.

Le risorse sono destinate prioritariamente alla fascia A. La fascia B è finanziata soltanto in presenza di risorse residue sufficienti, fino a esaurimento delle stesse.

Qualora le risorse non siano sufficienti a coprire integralmente il fabbisogno teorico, il contributo effettivamente erogato è ridotto secondo il criterio proporzionale stabilito dalla disciplina regionale e dal presente Bando.

Art. 8 – Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva è valida fino al 31 dicembre 2026.

Art. 9 – Durata ed entità del contributo

Il contributo è riferito ai canoni corrisposti e documentati per il periodo ammissibile dell'anno 2026, nei limiti della durata del contratto, della residenza e della permanenza dei requisiti.

Il contributo teorico è determinato in rapporto all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE.

Per la fascia A, il contributo teorico è determinato in misura tale da ricondurre l'incidenza al 14%, fino all'importo massimo arrotondato di euro 3.100,00.

Per la fascia B, il contributo teorico è determinato in misura tale da ricondurre l'incidenza al 24%, fino all'importo massimo arrotondato di euro 2.325,00.

Nei casi di ISE pari a zero o di ISE inferiore al canone, il calcolo è effettuato sul valore convenzionale indicato all'art. 1.

L'importo è calcolato in dodicesimi in relazione al numero delle mensilità pagate e documentate. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni non sono computate, salvo diversa previsione regionale.

Il contributo non può essere superiore al canone effettivamente corrisposto e documentato.

Qualora il canone effettivamente pagato risulti inferiore a quello dichiarato, il contributo è rideterminato e, ove necessario, la posizione in graduatoria è ricalcolata. Qualora il canone effettivamente pagato risulti superiore, non si procede alla revisione in aumento della graduatoria o del contributo teorico.

Il contributo minimo erogabile è pari a euro 200,00, secondo la disciplina regionale applicabile. Le modalità di applicazione della soglia minima in caso di riduzione proporzionale del fabbisogno saranno quelle stabilite dalla disciplina regionale e dagli atti di liquidazione.

In caso di cambio di alloggio nel Comune di Signa, possono essere considerati i periodi riferiti ai diversi contratti, purché ciascun contratto possieda i requisiti del Bando e siano documentati la registrazione, la residenza e il pagamento dei canoni.

In caso di trasferimento in altro Comune, il contributo è limitato ai mesi di residenza nell'alloggio ubicato nel Comune di Signa, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

L'assegnazione di un alloggio ERP comporta la decadenza dal contributo a decorrere dalla data di effettiva disponibilità dell'alloggio.

Art. 10 – Documentazione per la liquidazione

I beneficiari inseriti nella graduatoria definitiva devono trasmettere, a pena di decadenza, dal 1° gennaio 2027 al 15 febbraio 2027, la documentazione relativa ai canoni pagati nell'anno 2026 mediante una delle seguenti modalità:

- caricamento sulla piattaforma telematica del Comune;
- invio da casella PEC all'indirizzo comune.signa@postacert.toscana.it;
- consegna presso l'Ufficio Protocollo o l'Ufficio Servizi Sociali e Casa del Comune di Signa, Piazza della Repubblica n. 1.

Devono essere trasmessi:

1. ricevute di pagamento, quietanze, contabili di bonifico, documenti bancari o altro documento equipollente;
2. dichiarazione del locatore, quando utilizzata, sottoscritta e contenente l'indicazione delle mensilità pagate;
3. importo del canone al netto degli oneri accessori;
4. nome del conduttore e indirizzo dell'alloggio;
5. dati identificativi del locatore;
6. documentazione relativa all'imposta di registro, ove dovuta, oppure documentazione relativa alla cedolare secca;
7. eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio.

In caso di pagamento mediante bonifico deve essere prodotta la contabile o certificazione bancaria dell'avvenuta esecuzione.

Le quietanze cartacee devono rispettare gli obblighi fiscali eventualmente applicabili, compreso l'assolvimento dell'imposta di bollo ove dovuta.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine o la presentazione di documenti non idonei può comportare la decadenza dal beneficio o la riduzione del contributo alle sole mensilità documentate.

Art. 11 – Morosità

Il mancato pagamento del canone non costituisce, di per sé, causa di esclusione dalla graduatoria, salvo diversa previsione della disciplina regionale.

In caso di morosità, il contributo può essere erogato direttamente al locatore, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia da questi designata per iscritto, previa acquisizione della documentazione richiesta.

Il richiedente deve presentare la dichiarazione relativa ai canoni dovuti e non pagati. Il locatore deve dichiarare le mensilità insolute, l'importo della morosità e le coordinate del conto corrente a lui intestato o dell'associazione formalmente designata.

L'erogazione al locatore è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione e attestazione dell'imputazione del contributo alla sanatoria, anche parziale, della morosità.

La modalità di pagamento diretto al locatore è applicata nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale e dell'art. 11, comma 3, della legge n. 431/1998.

Art. 12 – Termini di presentazione

La domanda deve essere presentata entro il 18/10/2026 alle ore 23:59.

Il termine è perentorio. Le domande pervenute oltre tale termine non sono ammesse.

Art. 13 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica.

Non sono valide le domande presentate con modalità diverse, salvo quanto eventualmente previsto dalla piattaforma o da specifiche disposizioni dell'Amministrazione.

La domanda può essere presentata da un amministratore di sostegno, tutore, curatore o altro rappresentante munito di idoneo titolo. Devono essere allegati il provvedimento di nomina o la procura, nonché i documenti di identità richiesti dalla procedura.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'U.O. Servizi Sociali e Casa ai numeri 055/8794277 e 055/8794211 o all'indirizzo e-mail sicurezzasociale@comune.signa.fi.it.

Per informazioni di carattere generale è inoltre possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) all'indirizzo e-mail: urp@comune.signa.fi.it.

Il Bando e i relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Signa alla pagina dei servizi dedicati, nella categoria Sociale e Casa.

È attivo il servizio gratuito di facilitazione per la compilazione delle domande on line presso lo sportello Punto facile digitale del Comune di Signa, Piazza della Repubblica n. 1, previo appuntamento al numero 055/8794200.

Art. 14 – Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo relativo al periodo di residenza e alle mensilità effettivamente pagate e documentate può essere liquidato agli eredi che ne facciano richiesta, previa presentazione della documentazione successoria e della documentazione richiesta dal Comune.

La richiesta deve essere presentata entro il termine indicato dall'ufficio o dalla disciplina regionale applicabile.

In caso di trasferimento in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo può essere riconosciuto previa verifica del mantenimento dei requisiti e della regolare registrazione del nuovo contratto.

In caso di cambio di alloggio, l'importo complessivo non può superare il contributo teorico determinato sulla base della posizione in graduatoria, né il canone effettivamente pagato e documentato.

Art. 15 – Controlli, decadenza e sanzioni

Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata, anche mediante consultazione delle banche dati della pubblica amministrazione e collaborazione con gli enti competenti e con la Guardia di finanza.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la mancanza dei requisiti, il dichiarante decade dal beneficio, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Restano ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto.

Il Comune procede al recupero delle somme indebitamente percepite, oltre agli eventuali interessi previsti dalla legge.

La perdita dei requisiti nel corso dell'anno comporta la limitazione o la decadenza dal contributo a decorrere dalla data in cui la perdita si è verificata.

Art. 16 – Norme finali

I requisiti devono essere posseduti nei termini indicati dal presente Bando e dalla disciplina regionale. La residenza, la titolarità del contratto e il pagamento del canone devono sussistere per il periodo per il quale il contributo è richiesto.

Sono ammesse le domande di soggetti subentrati nel contratto per successione, separazione, cessione, voltura o altra causa prevista dalla legge, purché il subentro sia documentato e, ove necessario, registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Per quanto non espressamente previsto si applicano la legge n. 431/1998, il decreto del Ministero dei lavori pubblici 7 giugno 1999, la legge regionale Toscana n. 2/2019, la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851/2025, la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 154/2026 e le ulteriori disposizioni vigenti.

Il responsabile del procedimento è il dott. Angelo D'Amelio, Responsabile del Settore 2 "Servizi alla Persona" del Comune di Signa.

Art. 17 – Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito del presente procedimento sono trattati dal Comune di Signa in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Il trattamento è effettuato per la gestione della procedura di concessione ed erogazione del contributo, per l'istruttoria, i controlli, la formazione delle graduatorie e gli adempimenti amministrativi e contabili connessi.

Il conferimento dei dati necessari alla partecipazione al procedimento è obbligatorio. Il mancato conferimento impedisce la valutazione della domanda.

I dati relativi all'invalidità e alla disabilità sono trattati nei limiti di quanto necessario per verificare il requisito di accesso e applicare la disciplina del contributo, assicurando riservatezza e minimizzazione.

Il Responsabile della Protezione dei dati è l'Avv. Flavio Corsinovi. L'informativa completa, comprensiva dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati e delle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.comune.signa.fi.it/it/privacy>

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Signa, 30/09/2026

Il Responsabile del Settore 2 “Servizi alla Persona”

Dott. Angelo D'Amelio

Allegati

- Modulo A – dichiarazione relativa alla fonte di sostentamento;